



CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRESIDENZA

Regolamento per l'istituzione e la gestione di un

Elenco degli Operatori Economici

**da utilizzare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3#
Art. 2 - Struttura dell'albo	3#
Art. 3 - Requisiti di iscrizione e soggetti ammessi	4#
Art. 4 – Modalità di costituzione e iscrizione	5#
Art. 5 – Incompletezza della domanda di iscrizione	7#
Art. 6 – Durata, sospensione, cancellazione, nuova iscrizione	8#
Art. 7 – Verifiche	9#
Art. 8 - Informazioni generali	10#
Art. 9 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo	10#
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	11#
Art. 11 - Responsabilità amministrativa, d.lgs 231/2001	12#
Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	12#
Art. 13 - Norma di coordinamento	12#
Art. 14 - Pubblicità	12#
Art. 15 - Entrata in vigore	12#

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che la Corte di Appello di Roma si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.
2. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi delle seguenti normative:
 - art. 36 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici - e ss.mm.ii;
 - linee guida n.4, di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018;
3. L'Albo sarà utilizzato dalla Corte nei seguenti casi:
 - in base all'art. 36 del d.lgs 50/16 per lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
 - negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
4. Gli importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.

Art. 2 - Struttura dell'albo

1. L'Albo fornitori è articolato in categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, come definite nell'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
2. L'operatore economico che intenda iscriversi all'**Albo – sezione aziende esecutrici di lavori pubblici**, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

3. L'operatore economico che intende iscriversi all'**Albo – sezione fornitori di beni e servizi** ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali l'Operatore richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dall'Operatore medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. La Corte di Appello si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 3 - Requisiti di iscrizione e soggetti ammessi

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. *Requisiti di ordine generale*);
 - c. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, pertinente alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo Fornitori (cd. *Requisito di idoneità professionale*);

Per l'iscrizione all'albo sezione aziende esecutrici di lavori pubblici

- d. possesso eventuale dell'attestazione SOA pertinente alla categoria di lavori per i quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Fornitori ovvero, per appalti di importo non superiore ad €. 150.000,00, possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

Per l'iscrizione all'albo sezione fornitori di beni e servizi

- e. l'indicazione del fatturato annuo ("generale") per il triennio antecedente la data di iscrizione (cd. *requisito di capacità economico-finanziaria*);

- f. almeno 1 (una) fornitura/servizio analoga/o effettuata nel triennio antecedente la data di iscrizione (*requisito di capacità tecnica-professionale*);
- g. possesso eventuale della certificazione di qualità ISO 9001 e/o 14001 o di altre abilitazioni/autorizzazioni/licenze, se previste per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, da attestarsi mediante la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica allegata al presente Regolamento (Allegato 3) e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, pena la sospensione/cancellazione dall'elenco.
4. I soggetti di cui al comma 1 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
- Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..
- Qualora i soggetti di cui al comma 1 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Stazione Appaltante prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta prima all'Ufficio.

Art. 4 – Modalità di costituzione e iscrizione

1. L'albo è costituito a seguito dell'Avviso pubblicato sul sito web istituzionale http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/contratti/amm_trasp_1.php con il quale la Corte di Appello manifesta la volontà di realizzare un Elenco di Operatori Economici per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.
2. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, redatta in carta semplice e sottoscritta

con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore all'uopo designato, dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al presente regolamento (Allegato 2).

3. La domanda dovrà indicare obbligatoriamente la/le categoria/e merceologiche nella/e quale/i l'Operatore economico chiede di essere iscritto. L'Operatore economico dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di iscrizione di accettare integralmente e senza riserve la disciplina contenuta nel presente regolamento e in ogni altra documentazione di cui se ne faccia richiesta.
4. Alla domanda di iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata, pena la mancata iscrizione, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva unica allegata al presente Regolamento (Allegato 3);
 - b) attestazione ai sensi D. P. R. n. 445/2000 dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato competente per territorio di residenza dell'Operatore economico - in corso di validità - dal quale risulti l'iscrizione per lavori, beni, servizi, alienazioni e concessioni di servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi (Allegato 4). *In merito, si evidenzia che la/le attività per la/le quale/i si richiede/richiedono la/le iscrizione/i deve/devono essere indicata/e nel certificato camerale quale/i attività prevalente/i (anche dette principale/i) ovvero essere ricompresa/e tra le attività secondarie svolte dall'impresa. In alternativa nel certificato camerale dovrà risultare che l'attività per la quale si richiede l'iscrizione è effettivamente esercitata (a tal fine farà prova l'attivazione di almeno n. 1(una) attività da rilevarsi nella sezione "Sedi secondarie ed Unità locali" del certificato camerale). Non sarà, pertanto, ritenuta idonea, ai fini dell'iscrizione, la mera previsione dell'attività tra quelle dell'oggetto sociale dell'impresa a fronte di una mancata effettuazione, nel concreto, della stessa attività;*
 - c) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa con apposta la di lui firma autografa;
 - d) in caso di consorzi stabili statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D. P. R. n. 445/2000;
 - e) eventuale copia autentica dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo Fornitori - con l'indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000, rilasciata da Organismi accreditati ACCREDIA ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi;
 - f) eventuale copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforma alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi;
 - g) ogni altro elemento utile ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività

dell'impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti e dalla normativa emanata in sua applicazione.

5. La domanda di iscrizione all'Albo, corredata dei documenti di cui sopra, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica all'indirizzo PEC: prot.ca.roma@giustiziacert.it
6. L'elenco è sempre aperto, di conseguenza gli Operatori economici potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo in qualunque momento.
7. Dalla data di ricezione dell'istanza, la Corte procede alla valutazione della stessa nel termine di 90 (novanta) giorni. L'iscrizione all'Albo decorre successivamente alla verifica con esito positivo della domanda di iscrizione, mentre le domande irregolari o incomplete saranno iscritte solo all'esito positivo del procedimento previsto dal precedente articolo. Agli Operatori economici ritenuti idonei verrà fornita comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo Fornitori della Corte di Appello di Roma tramite PEC.
8. L'iscrizione nell'Albo Fornitori non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro. Gli Operatori economici iscritti non potranno pretendere nulla qualora la Corte non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/e categoria/e merceologica/che rispetto alla/e quale/i essi risultano iscritti ovvero opti per procedure non disciplinate dal presente Albo Fornitori, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco degli Operatori economici iscritti.
9. È fatta salva la facoltà della Corte di esperire, all'occorrenza, apposite indagini di mercato per la selezione di ulteriori Operatori economici da invitare.

Art. 5 – Incompletezza della domanda di iscrizione

1. Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, la Corte provvederà a richiedere l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'Operatore economico deve procedere all'integrazione. In tal caso, il termine di cui all'articolo precedente rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni e/o documenti mancanti.
2. Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto dalla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle

domande presentate comporterà la non iscrizione nell'Albo Fornitori.

Art. 6 – Durata, sospensione, cancellazione, nuova iscrizione

1. L'Albo Fornitori è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte di appello di Roma, avrà durata a tempo indeterminato e sino a revoca.
2. L'iscrizione nell'Albo Fornitori di ogni Operatore economico è soggetta a revisione con periodicità annuale.
3. Tale aggiornamento annuale è obbligatorio per tutti gli Operatori economici interessati a mantenere l'iscrizione anche per l'anno successivo. In particolare, gli Operatori economici che, manifestino la propria volontà di rinnovare l'iscrizione, dovranno far pervenire, entro il 30 novembre, apposita richiesta di rinnovo dell'iscrizione, aggiornando le informazioni fornite in sede di prima iscrizione.
4. In caso di mancato invio dell'istanza di rinnovo entro il 30 novembre, si procederà alla sospensione dell'iscrizione sino alla eventuale presentazione della stessa. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Ciascun operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni, la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
6. L'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento dei dati di cui al punto precedente comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori. Detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione dell'iscrizione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
7. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo o accertate in esito alle verifiche previste dal presente Regolamento;

- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
 - c) grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.
8. L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
 9. Nei casi previsti nei commi precedenti, la Corte comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
 10. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.
 11. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.
 12. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 7 – Verifiche

1. La Corte effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'operatore aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico.
3. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le

ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8 - Informazioni generali

1. L'impresa dovrà disporre di un indirizzo PEC, in caso contrario non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.
2. L'impresa dovrà disporre dell'abilitazione alla firma elettronica digitale, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere alla Stazione Appaltante.
3. L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 9 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo

1. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le imprese verranno inoltrate esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e di approvvigionamenti tramite Convenzioni Consip, la scelta degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare o consultare per le singole procedure di affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità del lavoro da effettuare, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che la Corte riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.
3. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che –ad insindacabile giudizio della Corte– per le caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri operatori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.
4. La stazione appaltante indica sempre nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di

carattere tecnico ed amministrativo relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, nonché alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
3. L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
4. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 11 - Responsabilità amministrativa, d.lgs 231/2001

1. La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dalla Corte di Appello in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
2. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'operatore economico per reati rilevanti ai sensi del d.lgs 231/2001, lo stesso ne dovrà dare informazione immediata alla Corte di Appello di Roma.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 13 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 - Pubblicità

L'avviso di istituzione dell'Albo è pubblicato sul sito web della Corte di Appello:

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/contratti/amm_trasp_1.php

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/contratti/amm_trasp_1.php